



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Contributi AGCOM per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com.: applicazione dei vincoli di finanza pubblica (art.1, co. 557 e seguenti, legge n. 296/2006; d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; art. 1 co. 236, legge 208/2015, ora art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017) e finanziamento dei fondi per salario accessorio.

Deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 23 /SEZAUT/2017/QMIG

Adunanza del 26 settembre 2017

Presieduta dal Presidente di Sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Diodoro VALENTE, Agostino CHIAPPINIELLO, Josef Hermann RÖSSLER, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Giuseppe ALOISIO
Consiglieri	Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario ALI', Mario GUARANY
Primi Referendari	Valeria FRANCHI,
Referendari	Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 nel testo novellato dall'art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in l. 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica *“possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata”*;

Vista la nota prot. n. 55/FI/2017 del 5 luglio 2017, con la quale il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha richiesto al Presidente della Corte dei conti un parere circa l'utilizzo dei contributi erogati per l'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

Vista l'ordinanza n. 13 del 28 luglio 2017 del Presidente della Corte dei conti con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 4554 del 20 settembre 2017 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, consigliere Alfredo Grasselli

PREMESSO

L'art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in l. 7 agosto 2016, n. 160, ha modificato l'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ampliando la platea dei soggetti abilitati ad azionare la funzione consultiva della Corte dei conti. È stato previsto, infatti, che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica *“possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata”*.

Con la deliberazione n. 32/2016 la Sezione delle autonomie ha fornito linee di indirizzo interpretative e applicative sulla novella legislativa.

Sulla scorta della richiamata disposizione, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative

delle Regioni e delle Province Autonome, con nota prot. n. 55/FI/2017 del 5 luglio 2017, ha inoltrato al Presidente della Corte una richiesta di parere in merito all'utilizzo dei contributi erogati per l'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).

L'istante premette che:

- i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione e l'AGCOM, esercitano funzioni delegate dall'Autorità, ricevendo per l'attività svolta una specifica contribuzione;

- le spese sostenute dai Co.re.com. che sono riconducibili alla gestione della delega (personale, ivi compresi oneri e imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti) risultano di importo sensibilmente superiore ai contributi assegnati e vengono pertanto prevalentemente finanziate con risorse proprie di ciascun ente;

- tra le spese sostenute rientrano anche talune fattispecie che risultano soggette a vincoli di finanza pubblica, in particolare quelle contemplate all'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010;

- la giurisprudenza della Corte dei conti ha ammesso l'esclusione dal computo di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 78/2010 delle somme ricevute dall'AGCOM per le funzioni delegate, ove impiegate per retribuire personale a tempo determinato, ricorrendo determinate condizioni;

- l'AGCOM ha espresso la propria posizione circa la natura "privata" e "vincolata" delle somme che annualmente mette a disposizione dei Co.re.com regionali, che non sarebbero assimilabili ai trasferimenti dello Stato destinati al generico funzionamento della Regione. Trattandosi di risorse vincolativamente destinate all'esercizio di funzioni delegate, l'AGCOM ha ritenuto che dette risorse possano essere destinate all'acquisizione di personale specializzato, con contratto a tempo determinato o di somministrazione, di durata pari o inferiore a quella della convenzione che disciplina l'espletamento delle attività delegate, in deroga alle restrizioni della legge finanziaria regionale.

Sulla base di tali premesse la Conferenza ha formulato i seguenti quesiti:

- 1) sulla possibilità di escludere dal computo del calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quelle sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM, ove utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato;

- 2) sulla possibilità di escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, ovvero nei termini di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, le spese ivi

ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni/accordi, ai Co.Re.Com;

3) sulla possibilità di utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio (produttività, indennità di specifica responsabilità e altre indennità previste dal CCNL) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, relativamente al periodo afferente esattamente all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto in particolare: le risorse destinate al trattamento accessorio del personale impiegato nelle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate incrementerebbero le risorse variabili del fondo alle condizioni previste dell'art. 15, co. 1 lett. d), del CCNL 1.4.1999 del comparto Regioni Autonomie locali;

4) sulla possibilità di rideterminare i fondi per il salario accessorio dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate dall'AGCOM, includendole nelle risorse variabili dei medesimi fondi o nell'anno 2015, annualità svincolata da specifiche limitazioni, se conseguenti a processi di riorganizzazione attuati in base alla disciplina contrattuale, o al termine dei vincoli di contenimento del trattamento accessorio così come fissati, da ultimo, dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2005, n. 208.

CONSIDERATO

1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 10, co. 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di *media* audiovisivi o radiofonici.

L'art. 1, co. 6, legge n. 249/1997 cit., individua le competenze dell'Autorità avendo riguardo a ciascuno dei suoi organi (commissione per le infrastrutture e le reti, commissione per i servizi e i prodotti, consiglio).

Alcune funzioni possono essere delegate ad organi regionali, i Comitati Regionali per le Comunicazioni, sulla base di accordi stipulati tra l'Autorità e le singole Regioni. In ragione delle deleghe concordate l'Autorità eroga alle Regioni contributi finalizzati allo svolgimento delle funzioni delegate. I Co.Re.Com., quindi, svolgono funzioni in materia di comunicazione sia di competenza propria, sia di competenza dell'Autorità in quanto a ciò delegati (v. allegato A del. AGCOM n. 53/99).

Detti Comitati sono istituiti con legge regionale e organicamente inseriti nell'amministrazione regionale, anche se funzionalmente collegati all'Autorità garante nazionale (art. 1, co. 13, l. n. 249/1997). La regolamentazione dello *status* giuridico ed economico del personale è affidata alla legge regionale (cfr. del. n.52/99/CONS, nella quale l'Autorità ha adottato gli indirizzi generali, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento dei Comitati, proponendo che (art. 1, lett. B):
“...3) al finanziamento dei Comitati provvedano in parte le Regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa

definizione sia affidata alla legge regionale; 4) i Comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità).

2. Preliminarmente occorre chiarire che i contributi erogati dall'AGCOM per l'esercizio di funzioni delegate, attesa la natura pubblica del delegante e la finalizzazione al soddisfacimento di un interesse pubblico devono inequivocabilmente essere considerati "pubblici", e non "privati" come asserito nella richiesta di parere.

Non è una diversa qualificazione della natura delle risorse, quindi, che può – eventualmente – giustificare il superamento di limiti imposti dalle norme che presidiano il contenimento della spesa pubblica. Occorre esaminare le questioni sottoposte al vaglio della Sezione sotto altri profili per verificare se esistono validi motivi per poter fornire risposte positive.

3. Con il primo quesito si chiede se sia possibile escludere dal computo del calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, quelle sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM, ove utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato.

A tal proposito, si devono ritenere ancora valide le conclusioni cui era giunta la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con la del. n. 381/2013/PAR, in relazione ad analogo quesito a suo tempo posto dalla Regione Abruzzo.

In sintesi, è stato considerato che l'attribuzione ad organi regionali, quali i Co.Re.Com., di ulteriori funzioni oltre a quelle ordinariamente spettanti alla Regione comporti la necessità di utilizzare specifiche professionalità che, se non presenti all'interno dell'organico regionale devono essere acquisite all'esterno.

In questo caso la "straordinarietà" delle competenze delegate, cui è connessa l'erogazione di contributi da parte dell'AGCOM, comporta che l'eventuale spesa aggiuntiva per l'assunzione di risorse umane non debba essere compresa ai fini del calcolo dei limiti imposti dalla normativa per la spesa di personale.

Peraltro, ciò è possibile purché siano rispettate precise condizioni:

- a) assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, che neanche in minima parte può assumersi un onere di contribuzione, posto che l'intera copertura di essa rimane a carico delle risorse finanziate dall'Agcom per funzioni delegate;
- b) assenza di adeguate professionalità all'interno della Regione (da intendersi, quindi, all'interno del Co.Re.com., del Consiglio e della Giunta dell'Ente);
- c) la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti (dunque, contratti a tempo determinato, o di somministrazione, o comunque con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione).

Va chiarito che la sussistenza delle predette condizioni deve essere rigorosamente dimostrata, trattandosi di ipotesi derogatorie nel quadro di un ordinamento ormai informato al principio del

contenimento della spesa pubblica, in particolare con riferimento a quella per il personale.

Di particolare rilievo, in questa prospettiva, l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale, che, di fatto diventa una sorta di pre-requisito in assenza del quale non è comunque possibile procedere ad ulteriori valutazioni.

4. Con il secondo quesito la Conferenza chiede se sia possibile escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal d.l. n. 78/2010, ovvero nei termini di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni/accordi, ai Co.Re.Com..

In altre parole, si tratta di verificare se sia possibile erogare incentivi al personale oltre i limiti quantitativi previsti dalla normativa in materia di trattamento accessorio.

Va preliminarmente chiarito che la disposizione richiamata è stata superata dal secondo comma dell'art. 23, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

La novella ha previsto un nuovo limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che dal 1° gennaio 2017 non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Contestualmente, viene disposta l'abrogazione espressa del comma 236 a decorrere dalla medesima data.

Come sopra precisato, alle attività dei Co.Re.Com. delegate dall'AGCOM sono connessi specifici contributi finalizzati all'effettivo espletamento delle medesime.

Si tratta, quindi di spese etero-finanziate, situazione, questa, sulla base della quale la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l'esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell'ente.

Una fattispecie analoga è stata trattata nella recente deliberazione n. 20/2017, con la quale si è ritenuta ammissibile l'esclusione dai limiti previsti dal citato art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017 dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (in conformità con l'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea) con riferimento ad attività finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE), ricorrendo determinate condizioni.

Mutatis mutandis, il principio può essere applicato anche alla situazione in esame, purché sussistano, peraltro, determinate e inderogabili condizioni.

In primo luogo le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell'Autorità. Ciò significa che detti contributi devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle

funzioni sia il trattamento accessorio. Nel caso in cui l'Ente debba reperire ulteriori risorse a carico del proprio bilancio, si devono applicare le ordinarie regole che disciplinano il trattamento economico accessorio. L'ente interessato, quindi, dovrà verificare, sia a preventivo, sia a consuntivo, l'effettiva capienza delle somme disponibili, prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi. La questione non è di poco momento, atteso che, nelle premesse della richiesta di parere, l'istante riferisce che *“le spese sostenute dai Co.Re.Com e che sono riconducibili alla gestione della delega (personale, ivi compresi oneri e imposte e tasse, acquisto beni e servizi, trasferimenti) risultano di importo sensibilmente superiore ai contributi assegnati e vengono pertanto prevalentemente finanziate con risorse proprie di ciascun ente”*. Ove ricorrano tali condizioni, infatti, si deve ritenere che tanto al primo quesito, quanto al secondo, la risposta debba essere negativa, in quanto l'incidenza della spesa per le funzioni delegate sul bilancio dell'ente comporta l'applicazione di tutti i limiti previsti in materia di spesa per il personale.

Inoltre i fondi a valere sui contributi AGCOM devono mantenere l'originario vincolo e devono essere destinati, quindi esclusivamente in relazione alle funzioni da questa delegate.

Ovviamente devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili, etc. Insomma non può essere consentita un'erogazione “a pioggia”, per il solo fatto che il personale svolga le sue mansioni all'interno dei Co.Re.Com.

5. Con riferimento al terzo quesito, circa la possibilità di utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio (produttività, indennità di specifica responsabilità e altre indennità previste dal CCNL) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, relativamente al periodo afferente esattamente all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto, ferma restando la necessità della sussistenza delle condizioni sopra precisate, in logica coerenza con la soluzione del secondo quesito la risposta è positiva. Va ribadita la necessità del mantenimento del vincolo di destinazione nelle varie declinazioni di trattamento accessorio previste dal CCNL.

6. L'ultimo quesito riguarda la possibilità di rideterminare i fondi per il salario accessorio dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate dall'AGCOM includendole nelle risorse variabili dei medesimi fondi o nell'anno 2015, annualità svincolata da specifiche limitazioni, se conseguenti a processi di riorganizzazione attuati in base alla disciplina contrattuale, o al termine dei vincoli di contenimento del trattamento accessorio così come fissati, da ultimo, dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Sostanzialmente, all'esito di risposta positiva alla precedente questione, si chiede se sia possibile operare con effetto retroattivo riconoscendo il salario accessorio anche per le annualità pregresse in corrispondenza del trasferimento delle funzioni per delega dell'Autorità.

A questa richiesta la risposta deve essere negativa.

La corresponsione del salario accessorio, nelle varie forme in cui questo è previsto, deve essere correlata ad una programmazione basata su criteri predeterminati, misurabili *ex ante* e misurati *ex post* in sede di consuntivazione. Una ricostruzione *a posteriori*, quando ormai una gestione annuale è conclusa, non sembra coerente né con le norme giuscontabili, né con i principi di sana gestione finanziaria.

Inoltre, come sopra rappresentato, nel quadro di un ordinamento informato al principio del contenimento della spesa pubblica appare contraddittorio ammettere attualmente una spesa pregressa non preventivata, né con riferimento all'esercizio 2015, né, a maggior ragione, ad esercizi più risalenti.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima proposta dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, enuncia i seguenti principi di diritto:

a) al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com. dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, è ammessa l'esclusione dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle spese sostenute per l'esercizio delle predette funzioni, ove utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, ove sussistano le seguenti condizioni:

- assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, posto che l'intera copertura di essa deve essere garantita dalle risorse erogate dall'Agcom per funzioni delegate;

- assenza di adeguate professionalità all'interno della Regione (da intendersi all'interno del Co.Re.com., del Consiglio e della Giunta dell'Ente);

- la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione;

b) è possibile escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, o nei termini di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato prima dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, ora dall'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni/accordi, ai Co.Re.Com, ove sussistano le seguenti condizioni:

- le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell'Autorità; la capienza deve essere verificata sia a preventivo, sia a consuntivo; non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente previsti ove in sede di rendiconto i contributi risultino insufficienti a remunerare l'espletamento delle funzioni delegate e le forme di incentivazione economica ad esse correlate;

- i fondi a valere sui contributi AGCOM devono mantenere l'originario vincolo di destinazione;
- devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio;

c) in presenza dei presupposti di cui ai punti precedenti è possibile utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità ed altre indennità) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto;

d) è esclusa la possibilità di operare con effetto retroattivo su esercizi già conclusi, rideterminando i fondi per il salario accessorio dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate.

Le Sezioni regionali di controllo si conformeranno ai principi enunciati nel presente atto di indirizzo interpretativo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Relatore

F.to Alfredo GRASSELLI

Il Presidente

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

Depositata in Segreteria il 28 settembre 2017

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO

